

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2298 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale indicati nell'elenco del suo allegato I («l'elenco») presso i punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che al punto di entrata designato l'autorità competente debba effettuare controlli fisici e d'identità sulle partite di prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all'elenco dell'allegato I può tuttavia prevedere, se sussistono determinate condizioni, che tali controlli siano effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione se la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile. Le voci dell'allegato I possono comprendere una gamma di prodotti e la valutazione della possibilità che la natura altamente deperibile dei prodotti in questione si evolva dopo il loro inserimento nell'allegato I. Inoltre, le caratteristiche dell'imballaggio possono cambiare per i prodotti già inseriti. È pertanto opportuno modificare l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009 per prevedere che la deroga ivi indicata possa essere applicata sia ai prodotti che sono già stati inseriti sia ai nuovi prodotti da inserire nell'allegato I.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.
- (4) La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (5) Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di peperoni (*Capsicum* spp.) provenienti dall'India e dal Pakistan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
- (6) La portata di alcune voci dell'elenco dovrebbe inoltre essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative ai pistacchi degli Stati Uniti e ai peperoni (*Capsicum* spp.) della Thailandia e del Vietnam per includere rispettivamente i pistacchi tostati e i peperoni congelati.
- (7) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato al fine di chiarire che le voci relative alle uve secche, classificate nella nomenclatura combinata (NC) con il codice 0806 20, comprendono anche le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Note esplicative del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al capitolo 8 della nomenclatura istituita con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

